

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 404

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 (*)

—————

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, in materia di formazione specifica in medicina generale

—————

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto il nostro Paese ha un numero di laureati in medicina e chirurgia elevatissimo sia rispetto agli altri Stati aderenti all'Unione europea, sia rispetto alla popolazione nazionale. Inoltre, a differenza di altri tipi di laurea che aprono diverse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro - si pensi alla laurea in giurisprudenza che consente la possibilità di accedere alla magistratura, all'avvocatura, al notariato e a molti tipi od occasioni di lavoro presso la pubblica istruzione o nel settore privato - la laurea in medicina e chirurgia riguarda un ambito ben delimitato per cui o il medico è posto in grado di esercitare la professione medica oppure è destinato di fatto a rimanere fuori dal mondo del lavoro.

Stante l'attuale disciplina un laureato in medicina e chirurgia, seppure abbia superato gli esami di Stato, di fatto è escluso dalla possibilità di esercitare la propria professione.

L'eccessivo numero di laureati in medicina e la possibilità di accedere ai corsi di formazione di medici specialisti o di medicina generale hanno creato una situazione esplosiva che in qualche modo bisogna rimuovere.

Attualmente l'accesso alla convenzione con il Servizio sanitario nazionale è subordinato al superamento degli esami al termine di un corso biennale di formazione in medicina generale, che comporta l'inserimento del medico nella graduatoria regionale.

Con il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, l'accesso al corso di formazione di medicina generale è riservato ad un numero limitato di medici, per cui, mentre questi ultimi hanno il diritto ad avere un inserimento che, va sottolineato, non è automatico, gli esclusi non hanno nessuna possibilità, neppure teorica.

Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che ha recepito la citata direttiva, dà una interpretazione restrittiva della stessa annullando di fatto esami di Stato che, a questo punto, non si capisce bene a cosa servano.

C'è poi il problema di salvaguardare i diritti acquisiti di quei medici che, anteriormente alla data di emanazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, erano iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e dei medici chirurghi che hanno acquisito una esperienza professionale non inferiore a sei mesi e che debbono essere pertanto inseriti nella graduatoria regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, articolo 6, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Hanno il medesimo diritto i medici chirurghi iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia antecedentemente all'8 agosto 1991, nonchè i medici chirurghi abilitati entro il 31 dicembre 1994. È requisito necessario per tali ultimi medici essere inseriti nella graduatoria ufficiale regionale per avere acquisito una esperienza professionale non inferiore a sei mesi. L'attività di sostituzione può essere stata effettuata anche dopo la data del 31 dicembre 1994».

